



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Rif. prot. n. 817-1075/I/CPGT

Delibera n. 503/2024

Il Consiglio nella seduta del 26.03.2024, composto come da verbale in pari data;

**sentito** il relatore Consigliere G. CORSINI;

**richiamata** la delibera n. 54 del 16/01/2024, con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 23/01/2024 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 VPS** e **n. 2 Giudici Tributari** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno**;

**rilevato** che, a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
D'ANTONIO PIER LUIGI	VPS	CGT I LECCE	78	VPS
FUGACCI PIERLUIGI	VPS	CGT I GENOVA	91	VPS - GT

**vista** la Risoluzione n. 7/2015 e successivi emendamenti;

**esaminate** le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

**considerato** che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la Risoluzione n. 7 del 13 ottobre 2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 3 marzo 2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;

**considerato** che il numero dei partecipanti ammessi per la carica di **VPS** è **superiore a quello bandito** e che, pertanto, si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Risoluzione n. 7/2015;



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

**considerato** che, tra i candidati ammessi per la carica di **VPS**, quello con maggiore anzianità di servizio in essa, così come individuato nell'ultimo Ruolo Unico Nazionale dei Componenti delle Corti di Giustizia Tributaria, pubblicato in data 20/02/2024, è il **dott. Pier Luigi D'ANTONIO**, il quale va applicato;

**tenuto conto** che i candidati che partecipano per una qualifica inferiore a quella di titolarità possono essere valutati solo in caso di incapienza di partecipanti della carica richiesta;

**considerato** che il numero dei partecipanti ammessi per la carica di **Giudice Tributario** è **inferiore a quello bandito**, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Risoluzione n. 7/2015 e viene, quindi, applicato il **dott. Pierluigi FUGACCI**;

**visto** l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

**viste** le Risoluzioni consiliari n. 7 del 13 ottobre 2015 e n. 4 del 6 dicembre 2022;

### DELIBERA

**l'applicazione in via non esclusiva presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno, a decorrere dal 08/04/2024** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegue la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA
D'ANTONIO PIER LUIGI	VPS	CGT I LECCE
FUGACCI PIERLUIGI	GT	CGT I GENOVA

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

**Il Presidente della sede di applicazione**, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

### Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria - Ufficio III**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce**, il quale avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al **Presidente f.f. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova**, il quale avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

**LA PRESIDENTE**  
**Firmatario1**